

DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2022

68/2022/R/RIF

VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI ALLA BASE DEL CALCOLO DEI COSTI D'USO DEL CAPITALE IN ATTUAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2), SULLA BASE DEI CRITERI RECATI DAL TIWACC DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 614/2021/R/COM

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1193^a riunione del 22 febbraio 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-*bis*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2 n. 157;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021, recante “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” (di seguito: D.M. 24 dicembre 2021);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito d.P.R. 158/99), recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 138/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas (...)” (di seguito: deliberazione 380/2020/R/COM);

- la deliberazione 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- la deliberazione 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM, recante “Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e l’aggiornamento” (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A recante il TIWACC 2022-2027;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);

- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, l’articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
 - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- l’articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l’articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- il D.M. 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021);
- con la deliberazione 138/2021/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali e finali per la definizione del nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, predisposta anche sulla base dell'impostazione illustrata nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF e nel documento per la consultazione 282/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha, tra l'altro, rinviato ad un successivo provvedimento la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale;
- in particolare, l'MTR-2 ha rinviato, tra l'altro, ad un successivo provvedimento, da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge:
 - per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, la quantificazione del tasso di remunerazione del capitale investito – differenziato in ragione del diverso livello di rischio associato alle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” – tenuto conto dell'esito del procedimento avviato, con deliberazione 380/2020/R/COM, per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas;
 - ai fini dell'individuazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, $S_{LIC,a}$ (comma 14.6 del MTR-2), la quantificazione della:
 - o soglia massima pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$, calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;

- soglia minima, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensivo del *debt risk premium*, Kd_a^{real} ;
- con la deliberazione 459/2021/R/RIF, in considerazione del termine del 31 dicembre 2021 allora previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (e dunque anche per l'approvazione delle tariffe della TARI per il 2022 da parte del consiglio comunale), l'Autorità (all'articolo 1) ha determinato per gli anni $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 14.2 del MTR-2 e i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ e del parametro Kd_a^{real} da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, $S_{LIC,a}$, di cui al comma 14.6 del MTR-2, prevedendone il successivo conguaglio, in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, sulla base del tasso di remunerazione fissato dall'Autorità in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM;
- con la medesima deliberazione (articolo 2), l'Autorità ha, inoltre, rinviato a successivo provvedimento la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito associato alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", come definiti al comma 1.1 del MTR-2, da adottare in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM e in coerenza con le scadenze previste dagli adempimenti regolatori (ossia tenuto conto del termine del 30 aprile 2022 previsto dalla deliberazione 363/2021/R/RIF per la trasmissione all'Autorità della predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e delle tariffe di accesso agli impianti ai sensi del comma 7.5 e 7.6 della medesima deliberazione);
- in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM, l'Autorità con deliberazione 614/2021/R/COM ha definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC);
- la medesima deliberazione 614/2021/R/COM ha definito un periodo di regolazione della durata di sei anni (2022-2027), suddiviso in due sub-periodi della durata di tre anni ciascuno (2022-2024 e 2025-2027), prevedendo un aggiornamento dei parametri finanziari nei due sub-periodi, e la possibilità di un ulteriore aggiornamento, con riferimento a taluni parametri, anche per gli anni 2023 e 2024;
- con riferimento ai parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, nell'ambito della consultazione 282/2021/R/RIF, l'Autorità ha prospettato (riscontrando una generale condivisione nelle osservazioni ricevute):
 - un valore del coefficiente β_{asset} compreso tra 0,45 e 0,50, proponendo l'adozione (poi confermata nell'ambito del MTR-2) di un livello differenziato di rischio tra le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi";
 - la conferma - sia per le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani che per

le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” - del livello di *gearing* adottato nel primo periodo di regolazione pari a 0,5.

RITENUTO CHE:

- alla luce dei criteri per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas (TIWACC) adottati con deliberazione 614/2021/R/COM, nonché degli esiti della consultazione di cui al documento 282/2021/R/RIF per quanto attiene ai parametri specifici relativi al settore dei rifiuti, sia necessario procedere – secondo quanto previsto dal MTR-2 – alla determinazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale di cui al Titolo IV del MTR-2, prevedendo:
 - un livello di *gearing* pari a 0,5;
 - un livello differenziato di rischiosità, ponendo il coefficiente β_{asset} pari a 0,45 per le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e pari a 0,50 per le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”;
- in particolare, per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sia necessario procedere – secondo quanto previsto dal MTR-2 e dall’articolo 2 della deliberazione 459/2021/R/RIF – alla determinazione dei parametri finanziari da utilizzarsi per la quantificazione dei costi totali degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (ovvero degli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”) ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del comma 23.2 del MTR-2, individuando, per gli anni $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, salvo successivi aggiornamenti in coerenza con quanto previsto dal TIWACC:
 - ai fini del calcolo della componente relativa alla remunerazione del capitale (R_a), un valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto, $WACC_a$, pari al 6,0%;
 - ai fini del calcolo della componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso ($R_{LIC,a}$), un valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto, $WACC_{RID,a}$, pari al 5,6% e un valore del parametro Kd_a^{real} pari a 1,86%;
- relativamente alla determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani - fermi restando i valori provvisori dei parametri finanziari di cui ai commi 1.3 e 1.4 della deliberazione 459/2021/R/RIF previsti per gli anni $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ - ai fini della quantificazione dei conguagli (da definirsi in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, secondo quanto previsto al comma 1.5 della medesima deliberazione 459/2021/R/RIF), sia necessario procedere ad individuare:
 - un valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto, $WACC_a$, pari al 5,6%;

- un valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto, $WACC_{RID,a}$, pari al 5,2% e un valore del parametro Kd_a^{real} pari a 1,86%;
- anche alla luce dell'avvenuto differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (e dunque anche per l'approvazione delle tariffe della TARI per il 2022 da parte del consiglio comunale), sia opportuno prevedere la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in accordo con il pertinente gestore, di anticipare l'applicazione dei parametri finanziari di cui al precedente alinea già nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione del tasso di remunerazione per le attività di trattamento

- 1.1 Per gli anni $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", sono individuati - salvo successivi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dal TIWACC - il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_a$, di cui al comma 14.1 del MTR-2, nonché il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ e il valore del parametro Kd_a^{real} funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, $S_{LIC,a}$, di cui al comma 14.6 del MTR-2, come di seguito riportati:

	Attività di trattamento
$WACC_a$	6,0%
$WACC_{RID,a}$	5,6%
Kd_a^{real}	1,86%

Articolo 2

Determinazione del tasso di remunerazione per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

- 2.1 Fermi restando i valori provvisori dei parametri finanziari di cui ai commi 1.3 e 1.4

della deliberazione 459/2021/R/RIF volti alla determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per gli anni $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, ai fini della quantificazione dei congruati (da definirsi in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, secondo quanto previsto al comma 1.5 della medesima deliberazione 459/2021/R/RIF), sono individuati i seguenti valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_a$, nonché del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ e del parametro Kd_a^{real} funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, $S_{LIC,a}$:

	Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
$WACC_a$	5,6%
$WACC_{RID,a}$	5,2%
Kd_a^{real}	1,86%

- 2.2 Ai fini della predisposizione del piano economico finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'Ente territorialmente competente ha facoltà di assumere, in accordo con il pertinente gestore, quali valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_a$, del tasso di remunerazione del capitale investito $WACC_{RID,a}$ e del parametro Kd_a^{real} , quelli indicati al precedente comma 2.1 al fine di anticiparne gli effetti.

Articolo 3 *Disposizioni finali*

- 3.1 Alla luce di quanto previsto dal comma 2.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF, si rinvia a successivo provvedimento la definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai fini della trasmissione all'Autorità del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini